

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO VARIE SEDI DEL COMUNE DI PARMA

Con la presente Scrittura Privata Autenticata che verrà conservata agli atti su richiesta espressa dalle Parti dal ***** del Comune che autenticherà le firme, sono comparsi i Signori:

CONCEDENTE

il COMUNE DI PARMA, con sede in Strada Repubblica n. 1, C.F. e P. Iva 00162210348, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Patrimonio e Facility Management [·], nato a [·] il [·], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, giusto incarico conferitole con Decreto Sindacale DSMG n. ***** e legittimata a stipulare il presente atto in nome e per conto dell’Ente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell’art. 87 dello Statuto ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ****; ;

E

CONCESSIONARIO:

[·], con sede legale in [·], alla piazza/via [·], n. [·], c.a.p. [·], C.F./P.I. [·], R.E.A. n. [·], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [·], nato a [·] il [·], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

- 1) a mezzo di Determina a Contrarre n. [...] del [...], il Comune di Parma ha avviato una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, volta all’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (d’ora in avanti, “Codice”), del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, secondo le modalità e le caratteristiche fissate nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- 2) a mezzo di Determina n. [...] del [...], il Comune di Parma ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione della concessione in favore del Concessionario, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi del Codice;
- 3) con l’atto di cui sopra è stato individuato [specificare l’aggiudicatario] costituito da [·] quale aggiudicatario finale della concessione (la “Concessione”);
- 4) le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto (il “Contratto”) la Concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici e del servizio di consegna pasti per la pausa-pranzo dei dipendenti;
- 5) la presente disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico Finanziario (come definito nell’Allegato 2);
- 6) costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: l’importo dell’investimento che è pari a € [·]; la durata della Concessione;

l'importo e le modalità di corresponsione dei Corrispettivi di cui all'art. 15; e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
3. Alla data di stipula del Contratto nessun ricorso giurisdizionale avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici alle condizioni elencate nell'offerta presentata dal Concessionario, nel Capitolato e relativi

- allegati.
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
 - a) l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack;
 - b) la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori installati;
 - c) la gestione di un servizio di consegna di pasti pronti per il pranzo dei dipendenti del DUC e del Municipio, anche tramite appositi distributori in cui collocare i pasti in attesa che siano ritirati dai dipendenti;
 - d) la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine della concessione o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.
 3. Quanto sopra esposto viene meglio descritto nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica presentata in gara.
 4. Il valore della Concessione è pari a € _____, oltre IVA.
 5. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno:
 - a) estendere i servizi a nuove sedi,
 - b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'Offerta tecnica del Concessionario, allo scopo di estendere i Servizi, al fine di migliorare lo stato degli impianti e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata,le Parti potranno concordare le opportune variazioni alla Concessione, in conformità con quanto disposto dall'art. 189 del Codice. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 si provvederà a rideterminare le condizioni di equilibrio del PEF.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. La durata del Contratto, nonché l'efficacia, decorrono dalla data prevista dal contratto o, in caso di consegna anticipata, dalla data indicata nel verbale.
2. Il Contratto ha la durata complessiva di sette (7) anni.

6. TEMPI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione e alla gestione del servizio nei tempi e nei modi esplicitati nel Capitolato.

7. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature, di seguito indicate a titolo esemplificativo:
 - a) Autorizzazioni da rilasciare:
 - (i) autorizzazione ad accedere ad aree del Comune di Parma soggette a restrizioni del traffico per i soggetti autorizzati all'accesso nella fase di installazione e di rifornimento;
 - (ii) autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nel caso in cui per carichi/scarichi si renda necessaria la sua occupazione;
 - (iii) tutte le eventuali approvazioni, le Autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze del Concedente previsti dalle vigenti norme in materia di servizi, forniture, di tutela dell'ambiente, ecc.;

- (iv) autorizzazione al subappalto del Concessionario secondo il Codice.
- 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature.
- 3. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.
- 4. Se il ritardo deriva dal fatto del terzo nulla è dovuto tra le Parti.
- 5. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

8. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Compete al Concedente:
 - a) mettere a disposizione del Concessionario le aree di intervento, redigendo in contraddittorio apposito Verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario;
 - b) condividere con il Concessionario eventuali modifiche agli impianti o al layout o ai tempi di occupazione (e quindi alla modalità di conduzione dei locali) tali da poter alterare i consumi ordinari ed inficiare il risultato atteso;
 - c) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
 - d) consentire al Concessionario la completa accessibilità dei locali in caso di manutenzione programmata e intervento non programmato;
 - e) esercitare una buona custodia dei beni e attrezzature installate dal Concessionario;
 - f) garantire adeguate fonti di energia elettrica e di approvvigionamento idrico;
 - g) segnalare con tempestività eventuali guasti e/o malfunzionamenti alle reti di energia elettrica e di approvvigionamento idrico;
 - h) attribuire al Concessionario i diritti di gestione e sfruttamento economico delle apparecchiature per l'intera durata della gestione;
 - i) la responsabilità della cura e della salubrità delle aree concesse al Concessionario, provvedendo altresì a pianificare ed effettuare periodicamente interventi di derattizzazione e disinfestazione secondo la normativa vigente nonché pulizia ordinaria e straordinaria delle aree, locali, ecc. e ove necessario al ripristino delle stesse a fine mandato;
 - j) mettere a disposizione i locali forniti di impianto di riscaldamento e condizionamento, di acqua, energia elettrica e di un magazzino interrato per lo stoccaggio ove presente;
 - k) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.
2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
 - a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti dal Concessionario;
 - b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;

- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione.
- 3. È a carico del Concedente la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani e materiale vario.

9. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti all'esecuzione e alla gestione dei servizi.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione dei servizi, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle già menzionate attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
 - a) acquisire e mantenere valide ed efficaci le Autorizzazioni di cui all'art. 7;
 - b) installare le apparecchiature a regola d'arte, in conformità al progetto approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
 - c) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
 - d) mantenere le apparecchiature ed erogare i servizi oggetto del Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei documenti contrattuali;
 - e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
 - f) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
 - g) consegnare il Piano Economico Finanziario aggiornato in fase di esecuzione con cadenza biennale;
 - h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
 - a) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
 - b) fornire al Responsabile del Progetto tutti i chiarimenti richiesti;
 - c) partecipare alle visite che il Responsabile del Progetto e/o gli incaricati dallo stesso designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
 - d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi

- nell'installazione delle apparecchiature o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dei servizi;
- (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - (iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - (iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- e) inviare con periodicità almeno semestrale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, come previsto nel Capitolato.
6. Il Concessionario si impegna a adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo.
7. Il rischio di installazione, il rischio di disponibilità e il rischio di domanda sono correttamente e completamente allocati in capo al Concessionario, manlevando qualsiasi rischio per il Concedente sia in fase di installazione sia in fase di esecuzione dei servizi, come riportato nell'Allegato 3 (Matrice dei rischi).

10. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
 - a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
 - b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi;
 - c) delle conseguenze derivanti da relazioni con altri soggetti (parti sociali), che potrebbero influenzare negativamente costi e termini della consegna, ovvero il corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
 - d) del reperimento dei prodotti necessari alla corretta esecuzione del contratto;
 - e) di garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) secondo il Regolamento Europeo 852 del 2004;
 - f) di rifornire le apparecchiature con prodotti alimentari conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di etichettatura e di tracciabilità (L. 30/04/1962 n. 283 e D.P.R. 327/80);
 - g) di usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;

- h) di garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattiene direttamente all'utente che ne faccia richiesta;
 - i) di garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
 - j) di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.
2. Eventuali subappalti non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.

11. ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO

1. Il Concessionario dovrà provvedere al rifornimento e alla manutenzione dei distributori nei tempi e nei modi esplicitati nel Capitolato.

12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario, in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, specificando le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 8, della L. n. 136/2010, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Ente concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, c. 9 bis, L. n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
2. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, c. 8, periodo II, della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
3. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'Ente concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
4. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Ente concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, restando inteso che l'Ente concedente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo la produzione

degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22/12/2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

13. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore tutti gli eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, che rendono oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto.
2. Al verificarsi degli eventi di forza maggiore, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l'art. 14 e si attiva la polizza di cui all'art. 21.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di svolgere il Servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice civile.

14. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione dei Servizi in concessione è ammessa nei casi, modi e tempi di cui all'art. 121 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevisite e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
 - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - (i) indisponibilità di alimentazione elettrica, per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - (ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

- (iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
 - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'art. 13 della presente Convenzione.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c) del precedente comma, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
 4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il Servizio che non può essere prestato nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'evento.
 5. Il Concedente può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
 6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 10 giorni.

15. CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario si impegna a versare un canone annuale così come previsto dal Capitolato.

16. APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente penali nei casi previsti dal Capitolato, fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
2. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore di 10% del valore della concessione, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'art. 23.

17. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati nel Capitolato costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base del seguente indicatore contenuto nel Piano Economico Finanziario:
 - Tasso Interno di Rendimento (TIR) pari a [•] ----, come proposto nel PEF approvato in sede di gara.

18. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 192 del Codice qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più eventi sopravvenuti e non prevedibili che hanno causato il disequilibrio, non riconducibili al Concessionario, che diano luogo alla variazione in diminuzione del TIR di progetto di cui al precedente art. 17 di almeno 6,5 punti percentuali. Si considerano eventi di disequilibrio i seguenti:
 - a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione dei Servizi o sulle condizioni di pagamento del listino e/o del canone e sul relativo regime tributario;
 - b) il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 non riconducibile al Concessionario, nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
 - c) i casi di sospensione di cui all'art. 15, qualora il periodo di sospensione ecceda i 90 giorni;
 - d) le cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 14, comma 1;
 - e) le modifiche al Contratto di cui all'art. 189, comma 1, lettere b) e c) del Codice.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
 - a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
 - c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
3. Il Concedente può richiedere una revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del Codice, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario più favorevole al Concessionario determinata da uno o più eventi di disequilibrio che diano luogo alla variazione in aumento del TIR di progetto di cui al precedente art. 17 di almeno 6,5 punti percentuali. Il Concedente avvia la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario tramite comunicazione scritta al Concessionario, con modalità analoghe a quelle indicate nel comma 2.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario (TIR) come approvati in sede di gara, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano al Collegio Consultivo la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre dieci giorni. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 25.

19.SUBAPPALTO

5. Il subappalto è regolato dagli artt. 188 e 119 del Codice, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi.
6. È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione.

20. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice. La garanzia, rilasciata da [...], è pari al 10% del valore totale della Concessione, ovvero del suo fatturato così come desumibile dal PEF allegato in sede di gara, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'art. 117 del Codice.
2. La mancata presentazione della garanzia all'atto della stipula del contratto costituisce grave inadempimento contrattuale.

21.POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il concessionario dovrà presentare le polizze assicurative previste dal Capitolato.

22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 190, comma 1, del Codice, il Concedente può dichiarare risolta la Concessione in corso di esecuzione della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:
 - la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
 - il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della Concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della Concessione;
 - gravi violazioni e grave inosservanza del D.P.R. n. 62/2013, e s.m.i., e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

23. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 22, il Concedente, qualora il Concessionario sia

inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi del successivo art. 1454, e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
 - a) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli artt. 20 e 21;
 - b) violazione del patto di integrità;
 - c) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
 - d) grave violazione delle obbligazioni di cui all'art. 9, comma 5;
 - e) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e 95 del Codice;
 - f) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;
 - g) gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali siano complessivamente superiori al valore di 10% del valore della concessione.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
 - costi per la nuova gara;
 - costi di ripristino;
 - costi di rimozione apparecchiature.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale precedente al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

24. RECESSO PER PUBBLICO INTERESSE

1. Il Concedente può recedere per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato tramite posta elettronica certificata al Concessionario. In tal caso, spettano al Concessionario:
 - i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - un indennizzo a titolo di mancato guadagno del 2% degli utili previsti dal Piano Economico Finanziario.
2. L'efficacia del recesso della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 190, comma 7, del Codice.

25. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'art. 18, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dalla Concessione ad iniziativa del Concedente ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
 - a) il valore degli investimenti limitatamente **all'eventuale allestimento** delle sale ristoro, al netto degli ammortamenti;
 - b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, qualora presenti, e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione del servizio in conformità con le previsioni di cui all'art. 190, comma 6, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
5. In caso di recesso ad iniziativa del Concessionario ai sensi del presente articolo, sono dovute al Concedente le somme necessarie per coprire i costi elencati all'art. 23, comma 3.

26. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, dei distributori e di quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna al Concessionario dei predetti beni e di quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concessionario.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

27. MONITORAGGIO

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualità dei servizi dipenderà anche dalla qualità del monitoraggio delle attività di gestione. In particolare:
 - a) il monitoraggio in corso d'opera consisterà nella verifica dell'adeguatezza funzionale del servizio erogato e delle modalità gestionali individuate rispetto ai livelli obiettivo prefissati dal capitolato speciale, anche attraverso la reportistica richiesta nel Capitolato;
 - b) il monitoraggio *post operam* consisterà nel censimento del servizio eseguito e dei risultati di gestione, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione.
2. I risultati di tale attività di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti sull'andamento della gestione di cui all'art. 9, c. 3, lett. g), da presentare periodicamente al Concedente, e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale

rapporto storico sull'efficacia dei Servizi.

28. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - per il Concedente: comunedi-parma@postemailcertificata.it
 - per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC]
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

29. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Nel caso in cui il Concedente rilevi la necessità di installare dei distributori aggiuntivi, spostare o rimuovere i distributori esistenti, presenta, a mezzo PEC, una richiesta puntuale al Concessionario, nella quale vengono indicati gli estremi della modifica (ad esempio: n. di distributori, indicazioni logistiche, tempistiche, etc.). Qualora il Concessionario non formuli riserve su quanto richiesto, la modifica si intende resa ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. e) del Codice.
3. Qualora invece il concessionario formuli riserve motivate su quanto sopra, il Concessionario potrà valutare di non reiterare la propria richiesta, accogliendo le motivazioni addotte oppure richiedere l'evasione della stessa e si procederà con una modifica contrattuale ex art. 198, comma 1, lett. b) del Codice.
4. Nel caso in cui le modifiche contrattuali richieste ex art. 189, comma 1, lett. b) del Codice nell'arco di due anni di contratto facciano riscontrare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e quindi alla variazione in aumento, o diminuzione, del TIR di progetto di cui al precedente art. 17 di almeno 2,5 punti percentuali ricorreranno le condizioni per un riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 18 della presente convenzione.
5. Le richieste di nuove installazioni/rimozioni devono essere evase nel termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di conferma da parte del Concedente, salvo diverse disposizioni concordate tra Concedente e Concessionario.

30. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di Concessione, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di

cui alla Legge n. 52/1991.

3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

31. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. Il Concedente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni. Il numero dei membri del CCT è pari a 3.
3. Il Concedente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo.

32. FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie le Parti concordano di individuare come competente il Foro di Parma.

33. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dal Concedente, quest'ultimo comunica al Concessionario l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Concessionario si impegna a versare l'importo anticipato.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

34. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, e s.m.i., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Dlgs. n. 165/2001" e approvato con deliberazione di GC n. 720/2013 e da ultimo modificato ed integrato con delibera di GC n. 217 del 30/06/2021, e degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli stessi siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nello svolgimento delle attività loro affidate.
Il concessionario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Ente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto, compresi quelli compiuti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.

35. SPESE DI REGISTRO, BOLLO E ALTRE IMPOSTE

1. Il presente contratto è redatto nella forma della scrittura privata e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, con oneri a carico del Concessionario.
2. Tutte le spese del presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto sono a totale carico del Concessionario, salvo eventuali esenzioni previste dalle normative vigenti in materia.
3. Il presente contratto viene registrato a Tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986 (Tariffa Parte Prima Articolo 11).

36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici e del servizio di consegna pasti per la pausa-pranzo dei dipendenti da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma a: urp@comune.parma.it
- Aggiudicatario: *****

L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 0521/40521 - e-mail 052140521@comune.parma.it.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il COMUNE DI PARMA//Dott.**** (firma digitale)

Per *** Dott.*** (firma digitale)

N. _____ DI REPERTORIO

Io sottoscritto Dott. *****, ***** del Comune di Parma, abilitato a ricevere e ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune in caso di vacanza, assenza o impedimento, per motivi di fatto o di diritto, del *****, ai sensi dell'art. 97, co. 4 lett. c) e co. 5, T.U. n. 267/2000, dell'art. 85 dello Statuto Comunale e incaricato con DSMG n. ***** - Prot. n. ***** del *****, certifico che:

a)....., nato....., C.F., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del COMUNE DI PARMA – C.F./P.IVA 00162210348 – (di seguito nel presente atto denominato anche “Stazione Appaltante”), nella sua qualità di Dirigente del Settore....., giusto incarico conferitogli con....., legittimato a stipulare, in nome e per conto della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 87 dello Statuto Comunale e della DD.....;

b) e legittimata a stipulare il presente atto in qualità di Presidente della società, con sede in– Via , Codice Fiscale e P.IVA n.

Le Parti, come sopra rappresentate, della cui identità personale io ***** sono certo, hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto negoziale mediante propria firma digitale, la cui validità ho preventivamente verificato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e facendomi - le stesse Parti - espressa richiesta che il detto documento venga conservato in Raccolta tra i miei.

Io ***** , presso Palazzo Municipale in Parma, Strada della Repubblica n. 1, in data procedo all’autentica, con mia firma digitale, del presente atto negoziale in quanto il contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

Il ***** del Comune di Parma //Dott.....

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Di seguito l'elenco dei documenti contrattuali:

Documento [1]: Matrice dei Rischi

Documento [2]: Capitolato speciale

Documento [3]: Piano Economico Finanziario

Documento [4]: Garanzie e polizze assicurative

Documento [5]: Offerta del concessionario

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

L'elenco delle definizioni di seguito riportate è meramente indicativo e non esaustivo.

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dà luogo a:

- (i) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno 4% rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Capitolato speciale dei Servizi: documento in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [], via [] n. [], C.F./P.I. [] ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [], via [] n. [], C.F./P.I. [] ai sensi del Contratto;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'art. 174 e ss del Codice;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Canone Concessorio: il corrispettivo da corrispondere al Concedente per la fornitura dei servizi;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'art.18, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Servizi: i servizi -----

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI

RISCHIO DI COSTRUZIONE									
Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera									
Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità	Effetti	% Variazione /Tempistiche	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio interferenze	Rischio connesso all'indisponibilità delle aree e degli impianti al momento della formalizzazione del verbale di Presa in consegna delle aree e degli impianti	minima: 5%	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	5% - 30 giorni	1) Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario		X		Art. 6 Art. 7, comma 1 Art. 8, comma 2, lettera a)
Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	minima: 5%	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	5% - 30 giorni	1) Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario 2) Il concessionario si obbliga ad ottenere e mantenere valide tutte le autorizzazioni di cui ha bisogno per ogni fase del progetto 3) Riequilibrio del Piano Economico Finanziario	X	X		Art. 3, comma 2 Art. 7, comma 2 e 4
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.	Nessuna	Ritardi e/o maggiori costi.	5% - 60 giorni	Nessuno		X		Art. 9, comma 2

Rischio di slittamento dei tempi di installazione rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma	Rischio derivante da ritardi nella installazione da parte del Concessionario.	minima: 5%	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	5% - 30 giorni	1) Il concessionario si obbliga a seguire il cronoprogramma approvato dal concedente in sede di gara 2) Supervisione da parte del concedente 3) Presenza di penali in caso di ritardo 4) Risoluzione per accumulo di penali		X		Art. 16, commi 1 Art. 22
Rischio di slittamento dei tempi di installazione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella installazione per fattori esogeni.	minima: 5%	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.	5%	1) Il concessionario si obbliga a seguire il cronoprogramma approvato dal concedente in sede di gara 2) Supervisione da parte del concedente 3) Risoluzione del contratto		X		Art. 14 Art. 18, comma 1, lettera d)
							X		Art. 18, comma 1, lettera d)

RISCHIO DI DOMANDA

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità	Effetti	% Variazione /Tempistiche	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.	minima: 3%	Diminuzione ricavi	N/A	1) Supervisione del concedente (tramite report periodici) 2) Aggiornamento del tariffario annualmente in conformità alle condizioni contrattuali		X		Art. 9, comma 5 Art. 15, comma 1

Rischio di offerta	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.	Nessuna	Diminuzione ricavi	N/A	Nessuno			X	
--------------------	---	---------	--------------------	-----	---------	--	--	---	--

RISCHIO DI DISPONIBILITA'									
Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa									
Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità	Effetti	% Variazione /Tempistiche	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica.	minima: 5%	Disservizi. Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	5%	Il concessionario si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature 2) Il concessionario si obbliga a sostenere eventuali spese accessorie e impreviste (manutenzione, impianti e macchinari...) 3) Supervisione dell'operatore del concessionario da parte del concedente (attraverso report periodici) 4) Presenza di penali		X		Art. 9, comma 1, comma 3 lett. b), comma 4 e 5 Art. 10, comma 1, lett. a) Art. 16
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei	minima: 5%	Disservizi. Maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale	5%	1) Il concessionario si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle Apparecchiature		X		Art. 4, comma 2, lettere c) ed d) Art. 9, comma 1, comma 3 lett. b), comma 4 e 5

	servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi.		risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.		2) Supervisione dell'operatore del concessionario da parte del concedente (attraverso report periodici) 3) Presenza di penali				
--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

ALTRI RISCHI									
Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità	Effetti	% Variazione /Tempistiche	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	minima: 5%	Possibile blocco dei servizi.	5%	1) Risoluzione contrattuale (nel caso di inadeguatezza del concessionario) 2) Supervisione del concedente (attraverso report periodici)		X		Art. 11, comma 5, lettera d) ed e)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.		Diminuzione ricavi.		1) revisione o riequilibrio del Piano Economico Finanziario solo se connessa a eventi eccezionali		X		Art. 18

